Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 31 dicembre 1924** **Numero 304**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2107.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2092.
Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 50, lettera *a)* e lettera *b)* nonchè il successivo articolo 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Viste le deliberazioni 26 luglio e 8 novembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio di Cremona;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio di Cremona è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati in base alla seguente tariffa:

1. Per ogni certificato di qualsiasi specie, carta di legittimazione e per ogni vidimazione di firma L. 1.
2. Per ogni certificato d'origine L. 0.50.
3. Per ogni copia di atti depositati negli archivi della Camera, diritto fisso, L. 1.
4. Scritturazione di atti d'ufficio, esclusa la prima pagina, e per ogni pagina o frazione successiva L. 0.50.
5. Per ogni richiesta relativa ad accertamento di nuovo uso mercantile, da trattenersi dalla Camera anche nel caso di conclusioni negative L. 15.
6. Per ogni richiesta d'accertamento di prezzi non quotati nei listini della Camera e per ogni gruppo di merci (da una a tre voci), e relativa attestazione L. 2.
7. Tassa per l'iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera (tale diritto è dovuto ad ogni rinnovazione di ruolo ed è pagabile all'atto della presentazione della domanda d'inscrizione) L. 20.
8. Indicazione di nominativi di indirizzi, centesimi 10 per ogni nominativo con rimborso delle spese postali e colla tassa minima di L. 1.
9. Informazioni su ditte e per ogni ditta, oltre il rimborso delle spese postali L. 1.

Art. 2.

La riscossione dei suindicati diritti avrà luogo in base alle norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 177. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Cremona.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Cremona quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi ne fa rispettivamente le veci e sono muniti del bollo di ufficio.

Art. 2.

La Camera oltre a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri e dal proprio archivio, può anche emetterne, e sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza o da informazioni assunte, facendone notare però, in questo caso, la circostanza.

Art. 3.

Le domande per il rilascio di certificati debbono essere presentate, preferibilmente per iscritto, alla segreteria della Camera, la quale vi darà corso senza ritardo, nell'ordine di presentazione.

Art. 4.

I richiedenti dovranno pagare alla Camera al momento della produzione dell'atto di richiesta, i diritti fissati dalla tariffa di cui al Regio decreto che approva il presente regolamento.

Non sono quindi comprese le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta da bollo, per spedizioni, ecc.

Art. 5.

Ogni riscossione sarà comprovata dall'applicazione di corrispondenti marche amministrative, che saranno annullate dal bollo di ufficio.

Art. 6.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 2108.

REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. 2098.

Classificazione del comune di Fiume agli effetti del dazio di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, col quale è stata annessa la città di Fiume al Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, n. 225, che tra le altre ha estesa al territorio di Fiume anche la legislazione vigente nel Regno in materia di dazi interni di consumo;

Visti il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, allegato *A*, ed il successivo R. decreto 18 novembre 1923, numero 2486, che ha approvato le nuove tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti del dazio consumo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Fiume è dichiarato di 1ª classe ai fini dell'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo ed all'effetto è aggiunto nella relativa tabella *A* annessa al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1924
Atti del Governo, registro 231, foglio 163. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2109.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2101.

Tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, il R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n 3233, il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, ed il R. decreto-legge 30 gennaio 1924, n. 239, relativi a provvedimenti per le opere di ampliamento e di sistemazione rispettivamente dei porti di Genova, Venezia (Marghera), Livorno e Napoli;

Visto il successivo R. decreto-legge 3 aprile 1924, n. 488 con cui venne rinviato al 1° luglio 1924 l'aumento della tassa portuale a Venezia, e venne pure rinviata al 1° luglio 1924 l'applicazione delle tasse portuali a Livorno e Napoli;

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, che rinvia al 1° gennaio 1925 l'applicazione delle tasse portuali a Napoli;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1924, n. 1480, che proroga al 1° gennaio 1925 l'aumento della tassa portuale a Venezia e rinvia pure al 1° gennaio 1925 l'applicazione della tassa portuale a Livorno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di 26 anni a partire dal 1° gennaio 1925 le tasse di L. 1.50 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate e sbarcate, imposte per il porto di Genova con l'art. 2 lett. *b*) del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997; per il porto di Livorno con l'art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249; per il porto di Napoli con l'art. 4 lett. *b*) del R decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, e per il porto di Venezia con l'art. 7 del R. decreto legge 9 dicembre 1923, n. 3233, sono sostituite dalle seguenti:

1° Per quelli fra i porti suddetti, il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5 milioni di tonnellate annue, L. 0.75, quando si tratti di sabbia, ghiaia o materiali da costruzioni murarie; fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda: e L. 1.50 per tutte le altre merci;

2° Per quelli fra i porti suddetti, il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5,000,000, L. 0.45 quando si tratti di sabbia, ghiaia e materiali da costruzioni murarie; fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda, e L. 0.90 per tutte le altre merci.

La classificazione dei porti nelle due categorie suddette, sarà fatta con decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in base al movimento complessivo di merci accertato nell'anno solare anteriore a quello in cui la tassa è dovuta.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1925, il comma *d*) dell'art. 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e il comma *d*) dell'art. 4 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

d) una tassa per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, nella misura di L. 10 per i passeggeri di 1ª classe e di L. 4 per quelli di 2ª, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo; di L. 30 per i passeggeri di 1ª classe e di L. 10 per quelli di 2ª, quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso; di L. 60 per i passeggeri di 1ª classe e L. 20 per quelli di 2ª quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli su enunciati.

Per i passeggeri di 3ª classe compresi gli emigranti, la tassa delle tre categorie sarà rispettivamente di L. 1, 2 e 5. Quest'ultima tassa per il porto di Napoli avrà inizio dal 1° gennaio 1926.

I passeggeri che abbiano preso imbarco o debbano sbarcare in altro porto nazionale sono esenti dalla tassa suddetta.

Art. 3.

Per il porto di Napoli la tassa di cui al precedente articolo 1 e quelle previste dall'art. 4, lettera *c*) del R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, avranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1926.

L'aumento della sopratassa d'ancoraggio previsto dalla lettera *a*) del citato art. 4 è abrogato.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 195. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2110.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1924, n. 2104.

Disposizioni riguardanti la nuova imposta complementare sui redditi di categoria D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, per la istituzione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo del contribuente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta complementare dovuta sui redditi di cat. *D* non potrà eccedere la somma risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali sull'ammontare dei redditi stessi, percepiti dal contribuente:

0.35 per cento per il biennio 1925-26
1.35 per cento per il biennio 1927-28
2.35 per cento dal 1° gennaio 1929 in poi.

Art. 2.

Quando col reddito di cat. *D* concorrano anche redditi di altre categorie si determina l'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito complessivo, secondo le norme fissate per tutti i contribuenti, e la cifra risultante si ripartisce, con calcolo proporzionale, nella quota gravante il reddito di cat. *D* e nella quota gravante l'insieme di tutti gli altri redditi. L'imposta complementare è dovuta per intero rispetto a questa seconda quota ed è limitata entro la misura indicata all'articolo precedente in rapporto alla prima quota predetta.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 198. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2111.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1924, n. 2102.
Diritti per la consultazione degli atti catastali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 luglio 1897, n. 276, che approva il testo unico delle disposizioni sulla conservazione del catasto;
Veduto il R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76, che approva il regolamento per la conservazione del nuovo catasto;
Considerata la necessità di disciplinare la consultazione degli atti del catasto dei terreni e dei fabbricati presso gli uffici distrettuali delle imposte e le sezioni tecniche catastali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma la facoltà della visione gratuita degli atti catastali consentita dall'art. 13 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276, sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati e dall'art. 86 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto, è pure ammessa la facoltà per liberi professionisti o altre persone che vi abbiano interesse, di eseguire a matita estratti di mappa e di ricavare note ed appunti dai registri di conservazione del catasto e dalle mappe catastali, sia presso gli uffici distrettuali delle imposte come presso le sezioni tecniche catastali.

E' in ogni caso esclusa la facoltà di ricavare note od appunti dagli atti di cui all'art. 56 del regolamento 24 marzo 1907, n. 237, senza la autorizzazione dell'intendente di finanza ai termini dell'articolo stesso.

Art. 2.

Per usufruire della facoltà concessa dal precedente articolo è dovuto da parte dei richiedenti un diritto fisso di L. 5 per la prima mezz'ora e di L. 10 per ogni ora o frazione di ora successiva.

Tale diritto sarà corrisposto all'ufficio presso il quale viene eseguito il lavoro mediante marche da bollo a tassa fissa. Una metà del diritto medesimo è devoluta a favore del personale dell'ufficio stesso che ne otterrà il pagamento in base alla presentazione trimestrale, alla Intendenza di finanza della Provincia, delle marche da bollo riscosse ed annullate col timbro d'ufficio.

Per il pagamento al personale degli uffici del diritto come sopra stabilito sarà provveduto al necessario aumento del capitolo stanziato nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di cui all'art. 3 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di esecuzione del presente decreto, il quale andrà in applicazione col giorno 1° marzo 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *dicembre* 1924.
Atti del Governo, registro 231, *foglio* 196. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2112.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1924, n. 2103.
Riordinamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, convertito nella legge 7 gennaio 1917, n. 96, col quale fu autorizzata la costituzione di un Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;
Veduto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, che stabilisce norme pel funzionamento del Consorzio predetto;
Veduto il R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, che apporta modificazioni al funzionamento del Consorzio;
Veduto il R. decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, modificato dall'altro R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 587, che proroga i termini di esistenza del Consorzio anzidetto e istituisce una sezione speciale del Consorzio medesimo;
Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che reca provvedimenti relativi alla precitata sezione speciale del Consorzio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, Sezione ordinaria, fissata dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, è prorogata al 31 dicembre 1930; ed è protratto a tutto l'anno 1932 il termine per la liquidazione delle operazioni relative.

Art. 2.

Il limite massimo di risconto che gli istituti di emissione hanno facoltà di concedere al Consorzio è ridotto a 650 milioni.

Tale limite massimo sarà ridotto ulteriormente e gradatamente in guisa che esso non superi: al 31 dicembre 1927 i 550 milioni, e al 31 dicembre 1930 i 400 milioni.

La Sezione ordinaria del Consorzio potrà alimentare le proprie operazioni anche mediante l'emissione di buoni fruttiferi a scadenza fissa non eccedente il termine come sopra stabilito per l'estinzione delle operazioni stesse. L'ammontare di ciascuna emissione, le scadenze, il saggio dell'interesse da corrispondersi sui detti buoni, e tutte le altre condizioni saranno, volta per volta, determinati dal Comitato centrale amministrativo della Sezione medesima, su assenso del Ministro per le finanze.

L'ammontare complessivo degli impieghi cambiari in essere della Sezione ordinaria del Consorzio non potrà superare la somma di 800 milioni.

Art. 3.

A modificazione dell'art. 4 del R. decreto n. 1375 del 20 dicembre 1914, la Sezione ordinaria del Consorzio potrà accogliere operazioni con scadenza sino a 6 mesi, ma non potrà riscontare presso gli istituti di emissione a più di 4 mesi.

La Sezione ordinaria del Consorzio avrà facoltà di applicare una provvigione sulle operazioni da essa compiute.

Art. 4.

Il limite delle operazioni di credito navale, stabilito in L. 225,000,000 dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, sarà gradatamente ridotto, in guisa che esso non superi la somma di 175 milioni al 31 dicembre 1930.

Art. 5.

Il contributo degli istituti di emissione al fondo di garanzia del Consorzio, Sezione ordinaria, quale è disposto dall'art. 8 lettera *b*) del R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1461, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, sarà commisurato all'ottava parte degli utili netti che gli istituti di emissione ricaveranno dal risconto.

I profitti netti del Consorzio, di che allo stesso art. 8 lettera *a*) del citato R. decreto n. 700, a cominciare dall'esercizio 1925, saranno destinati come appresso:

1° sarà prelevato il 5 % a favore del fondo di garanzia;

2° sarà distribuito ai consorziati, sul capitale rispettivamente conferito, un interesse non superiore al 5 %;

3° l'eventuale residuo sarà devoluto per una metà al detto fondo di garanzia, e l'altra metà potrà essere distribuita pro-rata ai consorziati.

Art. 6.

Il Comitato centrale amministrativo della Sezione ordinaria procederà alle modificazioni dello statuto del Consorzio, mettendolo in armonia con le disposizioni del presente decreto. Lo statuto medesimo sarà approvato con decreto promosso dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 7.

Gli interessi dei buoni fruttiferi a scadenza fissa, emessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, in forza del presente decreto, sopporteranno l'imposta di ricchezza mobile nella stessa misura stabilita per gli interessi dei mutui superiori a L. 10,000 concessi dagli istituti di credito fondiario ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592.

Art. 8.

La Sezione speciale autonoma presso il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, instituita a tenore dell'articolo 2 del R. decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, avrà un proprio Comitato centrale amministrativo, che si adunerà in Roma, sotto la presidenza del direttore generale della Banca d'Italia. Ne faranno parte i direttori generali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e due delegati governativi, nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Per la validità delle adunanze del detto Comitato centrale amministrativo sarà necessaria la presenza di 3 membri, dei quali almeno un delegato governativo.

Art. 9.

I Comitati locali della detta Sezione speciale autonoma saranno composti di rappresentanti dei tre istituti di emissione.

Il rappresentante della Banca d'Italia ne sarà il presidente, salva l'eccezione per il Comitato presso la dipendenza di Roma, che sarà presieduto da un delegato speciale della Direzione generale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Un consigliere della Corte dei conti, nominato annualmente con decreto del Ministro per le finanze, su designazione del presidente della Corte medesima, eserciterà il controllo della Sezione, e ne riferirà al Ministro stesso.

Egli avrà facoltà di assistere alle sedute del Comitato centrale amministrativo della Sezione.

Art. 11.

Ferme restando tutte le disposizioni legislative concernenti la Sezione speciale autonoma, varranno, per la medesima, le altre disposizioni che regolano la Sezione ordinaria del Consorzio, le quali non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 197. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2113.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1924, n. 2105.

Disposizioni per la diminuzione della circolazione in relazione ai rimborsi che effettua il Tesoro agli istituti di emissione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali: 27 giugno 1915, n. 984; 23 dicembre 1915, n. 1813; 4 gennaio 1917, n. 63; 26 luglio 1917, n. 1179; 9 settembre 1917, n. 1404; 4 novembre 1917, n. 1787; 9 dicembre 1917, n. 1957; 9 maggio 1918, n. 653; 28 giugno 1918, n. 873; 27 marzo 1919, n. 371, e 15 giugno 1919, n. 983, coi quali gli istituti di emissione furono autorizzati ad emettere biglietti in dipendenza delle anticipazioni in essi decreti consentite per far fronte ai bisogni del Tesoro verificatisi nel periodo bellico e postbellico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data al Ministro per le finanze facoltà di ridurre gradualmente, con suoi decreti registrati dalla Corte dei conti, i limiti legali delle anticipazioni degli istituti di emissione a favore del Tesoro.

Gli istituti di emissione, in relazione ai rimborsi di anticipazioni che loro verranno fatti in applicazione dei decreti Ministeriali sopra accennati, dovranno ritirare altrettanti biglietti in dipendenza delle anticipazioni medesime, provvedendo all'annullamento di tali biglietti presso le rispettive casse speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 199. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2114.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1924, n. 2106.

Emissione di buoni postali di risparmio nominativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all'Amministrazione delle poste e alla Cassa depositi e prestiti.

La misura dell'interesse che sarà corrisposto e le eventuali variazioni nella misura stessa saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tanto il capitale quanto gli interessi dei buoni anzidetti esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presente o futura, sono inoltre insequestrabili e non cedibili salvo il trasferimento per successione a termini di legge.

Il credito dell'intestatario sarà prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio.

Art. 2.

I buoni postali di risparmio devono portare bollo a secco del Ministero delle finanze e la firma del direttore generale dei servizi postali.

All'atto del rilascio da parte dell'ufficio postale sono firmati dal capo dell'ufficio e contrassegnati col bollo a data.

Art. 3.

Il limite massimo del valore di emissione di detti buoni non potrà superare, per ciascun intestatario la somma di L. 30,000 ma è data facoltà al Ministro per le finanze di variare tale limite con suo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

All'ordinamento del servizio dei buoni di cui al presente decreto sarà provveduto con decreto del Ministero delle finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare in bilancio i fondi occorrenti al servizio suddetto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 200. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2115.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2093.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Este.

N. 2093. R. decreto 30 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Este.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 2116.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2097.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia litoranea di Viareggio.

N. 2097. R. decreto 30 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia litoranea di Viareggio.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1924.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1924.

Prezzi di abbonamento e vendita degli Atti di Governo in edizione ufficiale per l'anno 1925.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, e l'articolo 6 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1570, concernenti la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Il prezzo di abbonamento alla Raccolta delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale per l'anno 1925 è stabilito in L. 90 per i comuni del Regno, in L. 110 per gli abbonati che godono franchigia postale ed in L. 120, comprese le spese di posta, per gli altri abbonati.

Per i non abbonati il prezzo di vendita della Raccolta suddetta viene fissato come segue:

per ciascuna Raccolta completa L. 125;
per ciascun volume separato L. 30.

Per le Raccolte e per gli Atti delle annate precedenti dal 1861 al 1924 incluso, rimangono invariati i prezzi di vendita stabiliti con i decreti Ministeriali 17 novembre 1922 e 10 novembre 1923 rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 27 novembre ed il 12 dicembre 1923.

Roma, addì 28 novembre 1924.

Il Guardasigilli
Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1924.

Riscatto e pagamento dei titoli del prestito del Comune e della Camera di commercio di Trieste di 11 milioni di fiorini valuta austriaca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Trattato di pace di San Germano, firmato il 10 settembre 1919;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1923, n. 1148, concernente l'assunzione a carico dell'Italia del prestito di 11 milioni di fiorini valuta austriaca, emesso nel 1889 dal Comune e dalla Camera di commercio di Trieste, per la costruzione dei Magazzini generali in quella città, assunto dal Governo dell'ex-Monarchia austro-ungarica con legge 9 maggio 1894, numero 49;

Determina:

A principiare dal 1° gennaio 1925, la sezione di Regia tesoreria provinciale di Trieste, è autorizzata a provvedere al riscatto ed al pagamento delle cedole scadute dal 1° luglio 1919, dei titoli del prestito del Comune e della Camera di commercio di Trieste (prestito per i Magazzini generali di Trieste) tuttora in circolazione. Con la stessa data sarà rimborsato il valore capitale dei titoli estratti a principiare dalla estrazione fatta il 1° giugno 1919, con esigibilità dei titoli al 1° luglio successivo e sino all'estrazione del 1° giugno 1922, con esigibilità dei titoli al 1° luglio 1922. Dopo tale data il Governo dell'ex-Monarchia austro-ungarica, sospese le estrazioni.

Per ogni cedola semestrale scaduta dal 1° luglio 1919 in poi e sino a quella che scadrà con il 1° gennaio 1925, sarà corrisposto:

per i titoli	da 1000 fiorini	cedola semestrale	fior. 20,	lit.	16,—
» »	da 500 »	» »	» 10,	»	8,—
» »	da 100 »	» »	» 2,	»	1,60

Per ogni titolo estratto dopo il 1° giugno 1919, e cioè a partire dalla 60ª estrazione a tutta la 66ª estrazione, sarà corrisposto, sempre quando i titoli siano corredati dal tallone e delle cedole non maturate oltre quella esibigile nel giorno della scadenza delle obbligazioni in seguito all'estrazione:

titolo da 1000 fiorini	lire italiane	800
» da 500 »	» »	400
» da 100 »	» »	80

I titoli mancanti del tallone non debbono essere rimborsati. Quelli mancanti di una o più cedole posteriori alla scadenza dell'estrazione, verranno rimborsati al netto del valore delle cedole mancanti, calcolate in lire italiane, giusta il prospetto superiormente riportato.

I titoli estratti si prescrivono dopo 30 anni dal giorno della scadenza dell'estrazione. Le cedole, invece, si prescrivono dopo tre anni dalla scadenza. Per le cedole scadute dal 1° luglio 1919 al 1° gennaio 1925, la decorrenza del periodo triennale di prescrizione viene riportata al 1° gennaio 1925 per i titoli non stampigliati, ed al giorno in cui fu ripreso il pagamento delle cedole per i titoli stampigliati dal Governo italiano.

I titoli estratti da rimborsare e le cedole scadute da pagare, debbono essere privi di annotazioni o di perforature di qualsiasi sorta, che lascino supporre un pagamento anteriore.

I titoli *non estratti*, tuttora in circolazione, saranno rimborsati per sorte e capitale e le relative cedole non soddi-

sfatte, saranno pagate, anche in base ai valori in lire citati nei prospetti che precedono.

La prescrizione trentennale del capitale e quella triennale delle cedole decorreranno, pel capitale, dal 1° gennaio 1925, e per gli interessi dal 1° gennaio 1925 per i titoli non stampigliati, e dal giorno in cui fu ripreso il pagamento delle cedole per i titoli stampigliati dal Governo italiano.

Dal 1° gennaio 1925 i titoli diventeranno infruttiferi.

Dai seguenti prospetti risultano i titoli estratti anteriormente al 1° luglio 1919 ed il cui rimborso non è a carico dell'Italia, nonchè i titoli estratti dalla 60ª estrazione alla 66ª ed il cui rimborso sarà effettuato dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Trieste.

Titoli estratti e tuttora in circolazione che non sono a carico dell'Italia e per i quali non è ammesso nè il rimborso del capitale, nè il pagamento delle cedole.

Da 1000 fiorini		Da 500 fiorini		Da 100 fiorini	
Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
110	59	9048	59	13512	59
460	56	9182	55	13526	54
1044	54	9597	50	13527	55
1304	58	10818	54	13590	17
1615	53	10839	56	13661	53
1992	59	11055	58	13664	58
2492	57	11065	54	14213	58
3007	55	11188	52	14268	58
3248	59	11204	59	14575	59
3497	58	11215	59	14634	52
4552	47	11314	59	14697	53
5115	46	11621	58	15176	57
5252	44	11994	59	15365	58
5267	57	12062	51	15931	58
5292	54	—	—	16446	59
6040	56	—	—	16481	45
6093	59	—	—	16537	59
6596	59	—	—	16611	51
6670	58	—	—	17016	58
6890	56	—	—	17154	54
6975	52	—	—	17390	52
7343	58	—	—	—	—
7940	59	—	—	—	—

Titoli estratti dalla 60ª alla 66ª estrazione, che sono a carico dell'Italia, in quanto siano tuttora in circolazione.

Da 1000 fiorini		Da 500 fiorini		Da 100 fiorini	
Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
3	61	8529	63	12673	62
135	64	8555	60	12697	62
245	62	8650	64	12710	66
316	63	8702	66	12747	61
331	61	8719	64	12794	65
436	64	8748	65	12859	66
444	64	8899	66	12913	62
499	61	8924	65	12955	62
552	66	8950	61	12982	62
686	66	9009	62	12998	61
728	65	9130	60	13022	65
749	61	9135	61	13090	66
760	61	9149	60	13107	64
794	65	9401	60	13234	64
899	66	9653	66	13253	60
1117	64	10210	64	13276	66
1281	60	10241	62	13282	66

Da 1000 fiorini		Da 500 fiorini		Da 100 fiorini	
Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
1446	66	10244	65	13320	62
1487	63	10690	62	13398	62
1683	65	10692	66	13407	66
1690	62	10836	63	13521	65
1694	65	10844	64	13566	66
1910	63	10995	65	13612	60
1983	60	11013	64	13748	63
2051	65	11089	62	13887	60
2068	60	11360	63	14055	61
2081	63	11459	64	14079	65
2093	65	11481	64	14121	62
2123	61	11524	65	14204	66
2261	60	11600	61	14314	64
2287	64	11715	62	14324	64
2323	63	11760	63	14388	63
2357	64	11776	63	14470	61
2360	65	11820	60	14534	64
2384	66	11822	63	14565	63
2453	66	11828	61	14839	60
2469	62	11973	60	14888	65
2490	61	12111	61	14955	60
3267	60	12358	62	14977	65
3268	65	12496	66	15107	62
3323	64	—	—	15116	64
3340	66	—	—	15231	61
3344	61	—	—	15244	62
3388	65	—	—	15361	66
3406	63	—	—	15388	64
3546	65	—	—	15525	62
3569	60	—	—	15600	62
3599	65	—	—	15656	63
3629	62	—	—	15676	61
3631	64	—	—	15719	65
3947	63	—	—	15853	61
4277	60	—	—	15894	66
4374	63	—	—	16009	61
4412	62	—	—	16251	66
4448	66	—	—	16253	64
4531	65	—	—	16267	65
4538	63	—	—	16369	63
4722	60	—	—	16423	61
4770	64	—	—	16472	65
4802	60	—	—	16571	64
4817	60	—	—	16579	63
4843	66	—	—	16598	64
4905	66	—	—	16695	61
4913	66	—	—	16745	64
4965	62	—	—	16757	60
5001	63	—	—	16781	64
5227	64	—	—	16797	66
5295	66	—	—	16838	65
5584	60	—	—	16868	60
5604	61	—	—	16946	65
5700	66	—	—	16952	62
5733	63	—	—	16980	61
5770	60	—	—	17089	63
5826	61	—	—	17105	65
5853	63	—	—	17141	64
5885	64	—	—	17191	65
5975	62	—	—	17285	66
5984	61	—	—	17332	61
5987	63	—	—	17433	61
6008	65	—	—	—	—
6031	66	—	—	—	—
6101	60	—	—	—	—
6229	62	—	—	—	—
6287	62	—	—	—	—
6298	63	—	—	—	—
6323	66	—	—	—	—
6355	62	—	—	—	—
6363	60	—	—	—	—
6446	62	—	—	—	—
6472	64	—	—	—	—
6558	65	—	—	—	—
6573	62	—	—	—	—
6579	62	—	—	—	—

Da 1000 fiorini		Da 500 fiorini		Da 100 fiorini	
Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
6627	64	—	—	—	—
6698	64	—	—	—	—
6727	63	—	—	—	—
6781	61	—	—	—	—
6868	66	—	—	—	—
6898	64	—	—	—	—
6909	66	—	—	—	—
6935	65	—	—	—	—
6980	65	—	—	—	—
7068	62	—	—	—	—
7203	63	—	—	—	—
7228	64	—	—	—	—
7323	61	—	—	—	—
7439	62	—	—	—	—
7532	61	—	—	—	—
7731	61	—	—	—	—
7848	63	—	—	—	—
7855	60	—	—	—	—
7885	63	—	—	—	—
7982	62	—	—	—	—
8109	66	—	—	—	—
8155	65	—	—	—	—
8163	66	—	—	—	—
8265	60	—	—	—	—
8344	60	—	—	—	—

NB. — La data di rimborso delle obbligazioni, a seconda delle varie estrazioni segnate nel prospetto che precede, è la seguente:

Estrazione	60ª	il 1°	luglio	1919
»	61ª	il 1°	gennaio	1920
»	62ª	il 1°	luglio	1920
»	63ª	il 1°	gennaio	1921
»	64ª	il 1°	luglio	1921
»	65ª	il 1°	gennaio	1922
»	66ª	il 1°	luglio	1922

Roma, addì 26 dicembre 1924.

p. *Il Ministro*: CONTI ROSSINI.

DECRETO PREFETTIZIO 20 dicembre 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Mortara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Mortara;

Veduti i propri decreti 21 giugno e 21 settembre 1924 con i quali fu prorogato il termine per la ricostituzione di detto Consiglio comunale;

Osservato che nel termine di due anni il Consiglio comunale di Mortara è stato sciolto per due volte e precisamente col R. decreto 1° maggio 1922 e con quello sopraindicato;

Ritenuto che il Commissario straordinario deve ancora completare la sistemazione dei servizi pubblici e della finanza comunale e che la situazione dei partiti locali non è tale da consentire che siano indette subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mortara è prorogato di altri tre mesi.

Pavia, addì 20 dicembre 1924.

Il Prefetto: RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 11 del 1924.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nell'isola di Terceira (Azzorre);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dai porti dell'isola di Terceira (Azzorre) sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste.

I Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 23 dicembre 1924.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 291

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	129 30	Belgio	119 22
Londra	113 216	Olanda	9 67
Svizzera	465 91	Pesos oro	21 05
Spagna	335 39	Pesos carta	9 325
Berlino (marco oro)	5 70	New-York	23 922
Vienna	0 0338	Oro	461 58
Praga	71 30	Belgrado	36 30
Romania	11 75	Budapest	0 0325
Dollaro canadese	23 58		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 25
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	98 34
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 20)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	216983	50 —	Curcio Antonina di Sebastiano, moglie di *Maltese* Beniamino, dom. a Siracusa.	Curcio Antonina di Sebastiano, moglie di *Maltese* Beniamino, dom. a Siracusa.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	2314	Cap. 1400 —	Manni *Margherita* ed Annita fu Bortolo, minori, sotto la patria potestà della madre Zarcini Teresa, vedova Manni.	Manni *Teresa-Angelica-Margherita* ed Annita fu Bortolo, minori, ecc., come contro.
P. N. 4.50 %	4688	135 —	*Dicente* Alessandro fu Natale, minore, sotto la patria potestà della madre Todaro Angela, vedova *Dicente* Natale, dom. a Palermo.	*Decente* Alessandro fu Natale, minore, sotto la patria potestà della madre Todaro Angela, vedova *Decente* Natale, dom. a Palermo.
3.50 %	648934	315 —	Cambiaggio Ernestina fu *Pietro-Paolo*, vedova Masazza, dom. in Novi Ligure (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Ricolfi-Doria *Ausonia-Selvaggia* fu Giuseppe, vedova di Cambiaggio *Pietro-Paolo*.	Cambiaggio Ernestina fu *Pietro-Paolo ovvero Paolo*, vedova di Masazza, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Ricolfi-Doria *Ausonia-Selvaggia, ovvero Selvaggia-Ausonia, o Ausonia* fu Giuseppe, vedova di Cambiaggio *Pietro-Paolo, ovvero Paolo*.
»	648935	315 —	Cambiaggio *Giuseppina* fu *Pietro-Paolo*, moglie di Cravenna Benedetto, dom. a Novi Ligure (Alessandria), con usufrutto vitalizio come la precedente.	Cambiaggio *Teresa-Giuseppina*, detta *Giuseppina fu Pietro-Paolo, ovvero Paolo*, con usufrutto vitalizio come la precedente.
5 %	96575	500 —	*Norcini* Vincenzo *Paola* fu Pietro, dom. a Pescara del Tronto (Ascoli Piceno).	*Pala-Norcini* Vincenzo fu Pietro, ecc., come contro.
»	206804	470 —	De Barbieri Pasquale fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi *Teresa* fu Pasquale, vedova di De Barbieri Giovanni Battista, dom. a Sestri Ponente (Genova), con usufrutto vitalizio a Parodi *Teresa* fu Pasquale, vedova di De Barbieri Giovanni Battista, dom. a Sestri Ponente (Genova).	De Barbieri Pasquale fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi *Maria-Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a Parodi *Maria-Teresa*, ecc., come contro
3.50 %	809117	1036 —	*Bengivenga* Irene fu Giacomo, moglie di De Risi Francesco, dom. a Saviano (Caserta).	*Bencivenga* Irene fu Giacomo, moglie, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione	1519	Cap. 19,200 —	Illengo *Francesco-Giuseppe* fu Leonardo, minore, sotto la patria potestà della madre Patrucco Maria fu Giovanni Battista, vedova di Illengo Leonardo.	Illengo *Giuseppe-Firmino* fu Leonardo, minore, sotto la patria potestà della madre Patrucco Maria fu Giovanni-Battista, vedova d'Illengo Leonardo.
3.50 % (1902)	29088	70 —	*Bucato* Valentino fu Melchiorre, domiciliato a Macerata.	*Bucalo* Valentino, ecc., come contro.
5 % »	199747 199748	250 — 250 —	Terzi Enrico fu Benedetto, Terzi Giuseppina fu Benedetto, minori, sotto la patria potestà della madre Gambarini *Gina* fu *Enrico*, vedova Terzi, dom. a Calcinate (Bergamo).	Terzi Enrico fu Benedetto, Terzi Giuseppina fu Benedetto, minori, sotto la patria potestà della madre Gambarini *Luigia, detta Gina*, fu *Federico*, vedova Terzi, dom. come contro.
3.50 % (1906)	588654	175 —	Zanghi *Giovanna* fu Francesco, minore, sotto la tutela di Zanghi Pasquale fu Letterio, dom. in Messina.	Zanghi *Lorenza-Giovanna* fu Francesco, minore, sotto la tutela di Zanghi Pasquale fu Letterio, dom. in Messina.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco N. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	565965	115.50	*Fantino* Giulio fu Lorenzo, minore, sotto la tutela di *Scalena Arturo*, dom. a Cuneo.	*Fantini* Giulio fu Lorenzo, minore, sotto la tutela di *Martini Giovanni fu Giuseppe*, dom. a Cuneo.
5 %	146232	880 —	Bisio *Pierina, Franca* e Armida fu *Giovanni*, minori, sotto la patria potestà della madre Savio Albertina fu Pietro, vedova Bisio, dom. a Serravalle Scrivia (Alessandria); usufrutto vitalizio a Savio Albertina fu Pietro vedova di Bisio *Giovanni*, dom. come sopra.	Bisio *Francesca-Pietrina, Mafalda-Maria-Francesca* e Armida fu *Giuseppe-Giovanni*, minori, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Savio Albertina fu Pietro, vedova di Bisio *Giuseppe-Giovanni*, ecc.
3.50 %	115892	35 —	Boaglio *Maddalena* di Antonio, minore, sotto la patria potestà della di lei genitrice Ribotta Catterina, dom. a Cavour (Torino).	Boaglio *Maria-Maddalena* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
5 %	109820	1,000 —	Scarpellini Natalina, Isidoro, Annetta, Alessandro, Elisa-Giacinta di Emilio, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da quest'ultimo, domiciliati a Ranica (Bergamo), con usufrutto vitalizio a *Colombo* Clara (o Clarice) fu Angelo, vedova di Scarpellini Isidoro, domicil. come sopra.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Colombi* Clara, ecc., come contro.
3.50 %	93563	140 —	Pitto *Assunta* fu Giovanni, minore, moglie di Bartolomeo Viganego fu Antonio, domiciliata in Apparizione (Genova), vincolata.	Pitto *Maria-Assunta* fu Giovanni, ecc., come contro, vincolata.
5 %	246343	1,570 —	Bentivegna *Sara* fu Giliberto, moglie di Sardo di Fontanacoperta Luigi, dom. a Firenze, vincolata.	Bentivegna *Rosaria* fu Giliberto, moglie, ecc. come contro, vincolata.
»	160012	265 —	Vania *Luisa* fu Ignazio, minore, sotto la patria potestà della madre Quartodipalo Emanuella, vedova Vania, domiciliata a Trani.	Vania *Eloisa* fu Ignazio, minore, ecc., come contro.
» »	119671 119672	40 — 10 —	De Maio *Giuseppe* fu Giuseppe-Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre La Mura Maddalena fu Carmine, vedova di De Maio Giuseppe-Andrea, moglie in seconde nozze di D'Alessandro Domenico. La seconda rendita è vincolata d'usufrutto vitalizio a La Mura Maddalena, di cui sopra.	De Maio *Angelo* fu Giuseppe-Andrea, minore, ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
»	197574	50 —	Piciocchi Amelia di Stefano, *nubile*, domiciliata a Napoli.	Piciocchi Amelia di Stefano, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Napoli.
»	197576	50 —	Piciocchi Stefano di Stefano, domiciliato a Napoli.	Piciocchi Stefano di Stefano, *minore*, ecc., come la precedente.
»	197577	50 —	Piciocchi Adolfo di Stefano, domiciliato a Napoli.	Piciocchi Adolfo di Stefano, *minore*, ecc., come la precedente.
Buono Tesoro triennale 11ª Emissione	59	Cap. 900 —	Casiraghi *Bruno* di Ambrogio, minore, sotto la patria potestà del padre.	Casiraghi *Giordano-Bruno* di Ambrogio, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	655882	252 —	Congregazione di Carità di Mignanego (Genova), amministratrice del Pio lascito Giovanni Gallino, con usufrutto vitalizio a Carrara *Teresa* fu Antonio, vedova di Giovanni Gallino, domiciliata a Genova.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Carrara *Enrichetta-Teresa*, ecc., come contro.
5 %	186375	580 —	Monaco Orsola fu *Pasquale*, moglie di Buffolano Pasquale, domiciliata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), vincolata.	Monaco Orsola fu *Francesco*, moglie, ecc., come contro, vincolata.
3.50 %	591711	98 —	Buffo *Elena* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Sterio Laura, domiciliata in Messina.	Buffo *Concetta-Elena* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Sterio Laura, domiciliata in Messina.
5 %	141317	540 —	Blancardi *Alberto-Filippo* fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cotta Giulia fu Giovanni, vedova di Blancardi Paolo, domiciliata a Chiavari (Genova).	Blancardi *Filippo-Alberto* fu Paolo, minore, ecc., come contro.
5 %	117994	700 —	Trolli *Lina* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Spagnolini Luigia fu Giovanni, vedova Trolli, domiciliata a Varese (Como), con usufrutto a Spagnolini Luigia fu Giovanni, vedova Trolli.	Trolli *Carmelina-Luigia-Enrichetta* fu Pietro, minore, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
»	61796	435 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data della ricevuta: 7 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: teologo Bosco Giuseppe fu Giovanni — Titoli del debito pubblico, al portatore: 1 Ammontare della rendita: 35, consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 613 — Data della ricevuta: 19 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Sbarbaro Giovanni di Giuseppe — Titoli del debito pubblico, al portatore: 30 — Ammontare della rendita: 5250, consolidato 5 % con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data della ricevuta: 7 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Teologo Bosco Giuseppe di Giovanni — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare della rendita: 28, consolidato 3.50 % (1902) con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 554 — Data della ricevuta: 13 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Ravidà notaio Ludovico fu Antonino — Titoli del debito pubblico, al portatore: 17. — Ammontare della rendita: 1450, consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.